



Stefano Spinelli
NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 5.624 DI RACCOLTA

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "PIETRO LEOPOLDO Società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata "**PIETRO LEOPOLDO s.r.l.**".

Art. 2 SEDE

La Società ha sede nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante presso il competente Registro Imprese. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'Organo Amministrativo, che ha pure facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie e uffici amministrativi anche altrove; occorre, invece, la decisione dei soci per il trasferimento della sede in altro Comune così come per l'istituzione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3 OGGETTO

La Società ha per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio della Camera di commercio di Firenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme vigenti per le società a partecipazione pubblica.

Art. 4 DURATA

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 7.992.285,00 (settemilioninovecentonovantadue miladuecentottantacinque e zero centesimi).

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Ove la delibera preveda che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno il diritto di prelazione sulla parte dell'aumento che sia rimasta inopertata.

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

I soci possono deliberare la riduzione del capitale nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2463, n. 4, c.c., mediante

rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Per i casi di riduzione del capitale per perdite si applicano gli artt. 2482 bis, ter e quater c.c..

In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati.

In caso di variazioni sul capitale, la partecipazione del socio Camera di commercio di Firenze non può scendere al di sotto dei 2/3 (due terzi) del capitale totale.

Art. 6 FINANZIAMENTI DEI SOCI

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati oltre che da terzi, anche dai soci, con le modalità e nei limiti delle norme tempo per tempo vigenti in materia di raccolta del risparmio.

I soci possono prestare detti finanziamenti in misura anche non proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale.

Per il rimborso si applica l'art. 2467 c.c..

Art. 7 CONFERIMENTI

In sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in Società denaro, beni in natura, crediti, partecipazioni, diritti reali nonché obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società, ed in genere qualunque elemento suscettibile di valutazione economica, nell'osservanza delle disposizioni di legge.

La prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o servizi a favore della Società possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la Società.

La partecipazione del socio Camera di commercio di Firenze non può scendere al di sotto dei 2/3 (due terzi) del capitale totale.

Art. 8 QUOTE SOCIALI

Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, fermo restando il disposto dell'art. 2464, comma 1, c.c..

Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In nessun caso la Società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

La partecipazione del socio Camera di commercio di Firenze non può scendere al di sotto dei 2/3 (due terzi) del capitale totale.

Art. 9 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le partecipazioni sociali possono essere trasferite, in tutto o in parte, per atto inter vivos o mortis causa o per estinzione - nel caso di persone giuridiche od enti soci. Il socio che intenda trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria partecipazione a terzi dovrà informare a mezzo lettera raccomandata A/R o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento gli altri soci che, a parità di prezzo e condizioni, avranno diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni dagli stessi già possedute. Tale diritto dovrà essere esercitato, pena decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione, questo si accresce a favore degli altri in proporzione alle loro partecipazioni.

Gli atti compiuti senza l'osservanza della procedura prevista dal presente articolo sono inefficaci nei confronti della società.

La partecipazione del socio Camera di commercio di Firenze non può scendere al di sotto dei 2/3 (due terzi) del capitale totale.

In caso di alienazione delle quote da parte degli altri soci, il socio Camera di commercio di Firenze deve esprimere il proprio preventivo gradimento in relazione al rispetto delle norme di legge, con particolare riguardo alle norme vigenti in tema di caratteristiche obbligatorie del socio privato nelle società a partecipazione pubblica.

Il mancato gradimento, così come inteso nel precedente comma, costituisce causa di recesso dalla società da parte del socio alienante.

Art. 10 RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle decisioni inerenti il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, la sua fusione o scissione, il trasferimento della sede all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

La volontà del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e dovrà pervenire alla Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso sarà esercitabile entro trenta giorni dalla sua effettiva conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore effettivo del patrimonio sociale al giorno precedente la decisione di effettuare l'operazione che origina la volontà di recesso e nei modi previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 2473 c.c..

Art. 11 ESCLUSIONE

Sono considerate ipotesi di esclusione dalla Società per giusta causa:

- Il fallimento, l'interdizione ed inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- l'esercizio da parte del socio, per conto proprio o altrui, di un'attività concorrente con quella della Società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri soci;
- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o servizi a favore della Società che costituisce oggetto del suo conferimento.

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata con le maggioranze di cui al successivo art. 14, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata A/R, al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione chiedendo la nomina di un arbitro ai sensi del successivo art. 21; l'opposizione sospende l'esecuzione.

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione nei modi e tempi di cui all'art. 10. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

Art. 12 TITOLI DI DEBITO

La Società può emettere titoli di debito secondo quanto disposto dall'art. 2483 c.c. con delibera dell'assemblea dei soci verbalizzata dal notaio e iscritta nel Registro Imprese. La delibera di emissione prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

Art. 13 DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti ai singoli soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c.;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
4. le modifiche dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
6. la determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche;
7. le altre materie loro riservate dalla legge.

Le decisioni dei soci vengono adottate in assemblea e dovranno essere comunicate ai soci assenti entro dieci giorni a cura dell'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, laddove compatibile con le normative vigenti, con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro Imprese).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Può essere previsto anche un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, ossia quando ad essa partecipino (personalmente o per delega) l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori, i sindaci o il revisore se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Al fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci o il revisore eventualmente assenti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta - da conservarsi agli atti della società - di essere stati tempestivamente informati della riunione e degli argomenti po-

sti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel Libro Soci alla data dell'adunanza.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche redatta e sottoscritta con modalità informatiche, da conservarsi agli atti della società.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

Ogni socio, che non sia in mora nei confronti della Società, ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza dei presenti, salve maggioranze più elevate richieste dalla legge. Tuttavia, per le delibere di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo 13, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza, da altra persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

Con la stessa maggioranza l'assemblea può nominare pure un segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, con la funzione di redigere il verbale.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 15 AMMINISTRAZIONE

La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri; gli amministratori nominati costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo i criteri previsti dalla normativa applicabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci, restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dai soci, l'intero Consiglio si intenderà cessato e gli Amministratori su-

perstiti dovranno sottoporre d'urgenza ai Soci la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali (salvo quelle a garanzia di mutui ipotecari con finanziamento di importo inferiore al limite di cui al punto successivo) nonché rilascio di avalli o fideiussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito, laddove la somma oggetto di finanziamento sia superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila);
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali.

In caso di nomina di organo collegiale, sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo nel suo complesso - che opererà in ogni caso con metodo collegiale - la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non nominato in assemblea.

La carica di Vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Eventuali deleghe al Vicepresidente possono essere attribuite solo se preventivamente autorizzate dall'assemblea. Il Consiglio d'amministrazione può conferire deleghe ad un solo amministratore, salva l'attribuzione delle suddette deleghe al vicepresidente.

E' fatto divieto all'organo amministrativo di istituire organi diversi da quelli previsti dalla normativa applicabile.

I compensi spettanti all'amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea in conformità della normativa applicabile e restano validi fino a diversa deliberazione. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri (o tre nell'ipotesi di un Consiglio formato da più di tre membri) o dal Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione è fatto a mezzo lettera raccomandata A/R da spedire a ciascun consigliere, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e in caso di urgenza almeno due giorni prima.

In mancanza di regolare convocazione, la riunione è ugualmente valida qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i sindaci.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente se nominato, e in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Dovranno comunque essere assunte con il voto favorevole di due terzi degli Amministratori in carica le delibere aventi ad oggetto la nomina dell'Amministratore Delegato ed il relativo conferimento dei poteri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele/videoconferenza, ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno dei suoi componenti determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

In particolare, al consigliere che ricopre la carica di Amministratore Delegato possono essere conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per sovrintendere alla gestione dell'impresa, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione. Sono esclusi dalla delega i poteri che la legge ed il presente statuto riservano espressamente al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità e/o all'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni

30 (trenta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società, nonché dell'esercizio del potere di rappresentanza ai sensi dell'art. 16).

Il Consigliere che riveste la qualifica di Amministratore Delegato deve essere esperto - per esperienze pregresse - nel settore edilizio-urbanistico.

Art. 16 RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza sociale, di fronte a terzi e in giudizio, spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri loro attribuiti.

Art. 17 COLLEGIO SINDACALE

E' nominato dai soci, ove obbligatorio per legge o se così deciso dall'Assemblea, il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, o un Sindaco Unico, che abbiano i requisiti di legge.

I soci determinano il compenso dei sindaci effettivi o del Sindaco Unico e ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico hanno i poteri e doveri previsti dagli artt. 2403 e seguenti c.c., ed esercitano il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter c.c..

Art. 18 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno ripartiti fra i soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, salva diversa destinazione conseguente alla decisione degli stessi.

Art. 19 STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO

L'Organo amministrativo predispone:

- annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio;
- specifici programmi di valutazione del rischio di crisi da comunicare all'assemblea nell'ambito della relazione di cui al punto precedente.

Art. 20 SCIoglimento

La Società si scioglie per delibera dell'Assemblea dei soci,

adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri e il compenso.

Lo stato di liquidazione può in ogni momento essere revocato, previa eliminazione della causa di scioglimento.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c..

Art. 21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci e la società o i suoi organi, in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, con esclusione delle materie che non possono formare compromesso a norma di legge, saranno definite da un arbitro unico, nominato entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Per quanto non stabilito espressamente in statuto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/2003.

Art. 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia di società e di società a partecipazione pubblica.